



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 30 dicembre 2013, n. 334

Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari ? Accredimento istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 5 L.R. n. 4/2010 s.m.i. di un Gruppo Appartamento sito in Via Corticelli n. 22, int. 1, Bari (Ceglie).

Il giorno 30/12/2013

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accredimento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n.8 e s.m.i. avente ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012".

Con istanza prot. n. 747B2 del 26/4/2010 il Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. di Bari ha chiesto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., il rilascio di accreditamento istituzionale per un Gruppo Appartamento, con una dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Bari (Ceglie) alla Via Corticelli n. 22, int. 1 dichiarando che la struttura è operante in regime di autorizzazione all'esercizio ex art. 29, comma 5 bis L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

Atteso che la succitata struttura risultava compresa nel fabbisogno delle strutture riabilitative psichiatriche previste dall'art. 1, lettera A, sub b) del R.R. n. 3/2006 ed era indicata nel prospetto del Dipartimento di Salute Mentale trasmesso dal Direttore Generale della ASL BA con nota prot. n. 39135/1 del 1° marzo 2010, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/4698/Coord del 2/12/2011, ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 per la tipologia di assistenza innanzi citata.

La Fondazione E.P.A.S.S.S., con nota prot. n. 1095B2 del 7/6/2012, ha comunicato, ai sensi dell'art. 12, co. 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., che:

- "l'EPASSS (Ente provinciale ACLI Servizi Sociali e Sanitari) a seguito di delibera assembleare del 5/7/2011, si è trasformato in Fondazione acquisendo la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche con n. 71/P ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del DPR 361/2000;

- a seguito della predetta trasformazione la sede legale è stata trasferita da Via De Bellis 37, 70124 Bari a Via Bitritto 104, 70124 Bari;

- il rappresentante legale pro-tempore della Fondazione EPASSS è il Prof. Pasquale Leccese, nato a Bari il 01/10/1956, ivi residente alla Via Zanardelli n. 42, 70125 Bari, Codice fiscale LCC PQL 56R0 1A662S;

- il responsabile sanitario della Struttura è la Dott.ssa Simona Aquilino, nata il 26/9/1976, laureata in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Bari il 28/7/2004, specialista in Psichiatria, iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari".

Con nota prot. n. 49262 del 31/7/2012, il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ha trasmesso a questo Servizio e per conoscenza al Legale Rappresentante della stessa Fondazione EPASSS, gli esiti delle indagini espletate presso la struttura in oggetto, esprimendo giudizio favorevole all'accreditamento istituzionale della stessa.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, con nota prot. n. 2/23-2 del 20/10/2012, registrata al protocollo del Servizio APS con n. 3474 del 22/10/2012, ha trasmesso gli esiti dei sopralluoghi effettuati presso alcune strutture residenziali psichiatriche della Provincia di Bari e BT, tra le quali il Gruppo Appartamento EPASSS Bari-Ceglie del Campo, via Corticelli n. 22 int. 1 e 2, per il quale è stato rilevato: "Richiesta di verifica della sussistenza dei requisiti di accessibilità/adattabilità per la non autosufficienza, dell'idoneità igienico-sanitaria e/o autorizzazione ex L.R. 8/2004, art. 15; mancanza di manutenzione ordinaria alla struttura; mancanza dei dispositivi antincendio."

Inoltre, nello spazio destinato nel prospetto ai provvedimenti adottati da ASL e Comuni, si legge: "Contestata la violazione dell'art. 15, co. 1 e 6 L.R. n. 8/2004, in relazione alla mancanza di autorizzazione e del requisito dell'accessibilità (R.R. n. 3/2005, L. 13/89). Riscontro del Comando VV.FF. a data 6/6/2012, da cui si evince che sono in corso le verifiche di conformità al D.M. 18/9/2002, titolo IV."

Questo Servizio, con nota prot. n. A00/081/407/APS1 del 30/1/2013, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA:

- di comunicare l'esito delle indagini espletate presso le strutture di cui alla richiesta dei NAS di Bari, trasmessa a questo Servizio con nota prot. n. 2/23-2 del 20/10/2012, nella quale risulta indicato il Gruppo Appartamento in oggetto, e di notificare circa l'eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché di trasmettere copia dei relativi verbali amministrativi e dei verbali di accertamento redatti;
- di informare lo scrivente Servizio circa l'adozione da parte dei Sindaci di eventuali provvedimenti.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha trasmesso, con nota prot. n. 13859/UOR 9 del 22/1/2013, pervenuta allo scrivente Servizio il 19/2/2013, il verbale di accertamento di violazione n. 12/2012 relativo al Gruppo Appartamento sito a Bari (Ceglie del Campo) in Via Corticelli n. 22, int. 1, notificato il 6/9/2012 al Legale Rappresentante della Fondazione E.P.A.S.S.S. nel quale è stato accertato quanto segue:

- la carenza dell'autorizzazione all'esercizio, "in quanto mai conseguita";
 - il mancato adeguamento strutturale previsto dalla L. 13/89 e relativo DM 236/89 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la parziale carenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 12 del R.R. 7/2002; in particolare, oltre la mancanza del requisito dell'accessibilità, è stato ivi rilevato che non sono garantiti gli standard di qualità strutturali, per presenza di ammaloramenti diffusi, esistenza di infrastruttura (canna fumaria) in cemento amianto e mancato rispetto di un programma di manutenzione ordinaria nonché straordinaria della struttura;
- e, pertanto, sono state contestate le violazioni di cui al comma 1 ed al comma 6 dell'art. 15 della L.R. 8/2004 ed irrogate le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Per tutto quanto sopra riportato, rilevato che:

- agli atti di Ufficio risultava inesistente l'autorizzazione all'esercizio per il Gruppo Appartamento di Via Corticelli n. 22, int. 1 Bari - Ceglie, gestito dalla Fondazione EPASSS;
- l'art. 21 della L.R. 8/2004 e s.m.i. riporta, tra le condizioni essenziali per l'accreditamento previste dal comma 2, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura (lett. d);
- questo Servizio, con nota prot. n. A00/081/773 /APS1 del 22/2/2013, ha comunicato al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata con nota prot. n. 747B2 del 26/4/2010 per il

Gruppo Appartamento ubicato a Bari (Ceglie) in Via Corticelli n. 22, int. 1.

La Fondazione EPASSS, con nota prot. n. 291B2 dell'1/3/2013, ha trasmesso a questo Servizio, e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione e al DSM della ASL BA le proprie controdeduzioni, supportate da relativa documentazione, chiedendo il riesame della pratica con l'annullamento del procedimento di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale avviato con la citata nota prot. n. A00/081/773/APS1 del 22/2/2013.

Dalla lettura della documentazione allegata alla predetta nota prot. n. 291B2 dell'1/3/2013 questo Servizio ha rilevato che:

- la Deliberazione n. 2514 del 6/8/99, già agli atti dell'Ufficio Accreditamenti, con cui il D.G. ASL BA/4 ha preso atto della riorganizzazione delle strutture convenzionate con i diversi Enti gestori per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla D.C.R. n. 244/97, prevede una disponibilità di n. 241 posti per l'anno 1999, rispetto ai 191 posti disponibili nell'anno 1998 ed indica nell'allegato 3, tra le strutture gestite dalla Fondazione EPASSS, n. 2 Gruppi Appartamento di nuova istituzione;
- in attuazione di tale Deliberazione il predetto Ente gestore, con nota prot. n. 339B3/4 del 3/2/2000 trasmessa al D.G. e al Coordinatore del DSM ASL BA/4, comunicava l'attivazione in data 26/1/2000 di un Gruppo Appartamento sito in Via Corticelli n. 22, riveniente dall'adeguamento dell'immobile utilizzato precedentemente quale sede di una CRMIAP, trasferita in Via De Marinis 6 a Carbonara;
- nel successivo atto deliberativo n. 522 del 21/3/2001 del D.G. ASL BA/4, avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'Assistenza Psichiatrica per infermi di mente in Strutture Riabilitative convenzionate con l'AUSL BA/4 e provvisoriamente accreditate ai sensi della DCR n. 244/97.- Anno 2001", il Direttore Generale della ASL BA/4 ha disposto di confermare per tutto l'anno 2001 il rapporto convenzionale con le strutture ivi indicate, tra le quali n. 1 Gruppo Appartamento in Via Corticelli n. 22.

Inoltre:

- nella documentazione trasmessa dalla Fondazione EPASSS con nota prot. n. 349B2 dell'8/3/2013, in riferimento ad altra struttura, questo Servizio ha rilevato che con nota prot. n. 1673/B3/4 del 27/6/2001 e successiva nota prot. n. 2363/B/6 del 17/9/2001 era stato comunicato al DSM l'attivazione in data 15/6/2001 di un altro Gruppo Appartamento in Via Corticelli n. 22, individuato all' "Interno 2";
- nella Deliberazione n. 1019 del 6/5/2002 con cui il D.G. ASL BA/4 confermava per tutto l'anno 2002 il rapporto convenzionale in atto con le strutture ivi indicate, risultano inserite, nell'allegato n. 1 della stessa, n. 2 Gruppi Appartamento, rispettivamente ubicati in Via Corticelli n. 22 int. 1 e Via Corticelli n. 22 int. 2.

Si rileva altresì che alla data di attivazione del Gruppo Appartamento in oggetto (26/1/2000) non era ancora vigente la L.R. n. 8/2004 e quindi la Regione non era Autorità competente al rilascio di autorizzazione all'esercizio della struttura.

Successivamente, la L.R. n. 1/2005 ha aggiunto il comma 5 bis all'art. 29 della L.R. n. 8/2004, stabilendo che "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai Dipartimenti di Salute Mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

Con riferimento, invece, alle carenze strutturali riscontrate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA nel corso di sopralluogo effettuato in data 17/11/2011, di cui al succitato verbale di accertamento di violazione n. 12/2012, circa il "mancato adeguamento strutturale previsto dalla L. 13/89 e relativo DM 236/89 relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche", la Fondazione EPASSS ha trasmesso in allegato alla nota prot. n. 291B2 dell'1/3/2013 il certificato di abitabilità dell'immobile sito in Via Corticelli n. 22, rilasciato con atto prot. n. 23603 Rip. Ufficio Tecnico del 18/5/1965 dal Sindaco del Comune di Bari.

Poiché l'edificio in questione è stato realizzato in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 13

del 9/1/89, la struttura non ricade nell'ambito applicativo di cui all'art. 1 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, bensì rientra nella deroga prevista al punto A.02 della Sezione A-Requisiti generali del R.R. n. 3/2005 e s.m.i..

In riferimento a quanto rilevato circa gli standard di qualità strutturali, "per presenza di ammaloramenti diffusi, esistenza di infrastruttura (canna fumaria) in cemento amianto e mancato rispetto di un programma di manutenzione ordinaria nonché straordinaria della struttura", la Fondazione EPASSS ha trasmesso, in allegato alla predetta nota prot. n. 291B2 dell'1/3/2013, la nota prot. n. 2549B3 del 29/12/2011, con la quale ha comunicato al Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di aver attivato tutte le procedure per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui necessita l'immobile, e la nota prot. n. 192B3 del 2/2/2012, con la quale ha comunicato con cui ha provveduto a sollecitare la proprietaria dell'immobile ad adempiere alla bonifica per rimozione della predetta canna fumaria.

Inoltre, in relazione all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione antincendio, la Fondazione EPASSS ha allegato alla relazione la nota prot. n. 3940 del 16/2/2012 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha precisato che "Le strutture sanitarie che erogano prestazioni di ricovero residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con numero di posti letto inferiore a 25 non rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi richiamate al p.to 68 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011. Sussiste tuttavia l'obbligo, per il titolare dell'attività, di rispettare le norme tecniche di sicurezza in vigore, sotto la propria responsabilità".

Per quanto esposto, atteso che il Gruppo Appartamento in oggetto è stato legittimamente attivato in attuazione degli atti deliberativi della ex AUSL BA/4, nell'ambito della programmazione del fabbisogno riabilitativo rilevato dal DSM, e che ha operato in regime di convenzione, questo Servizio, con nota prot. n. A00/081/2642/APS1 dell'8/7/2013, ha comunicato al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS che, ai sensi del citato art. 29, co. 5 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., la struttura deve essere considerata autorizzata all'esercizio e doveva pertanto ritenersi superata la criticità che aveva determinato il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale, comunicato dallo scrivente Servizio con la sopra citata nota prot. n. A00/081/773/APS1 del 22/2/2013.

Peraltro, in ordine alle carenze strutturali, questo Servizio, con la stessa nota, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di relazionare in merito alle controdeduzioni prodotte dal Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, inviate anche allo stesso DP, ed all'avvenuta rimozione di tutte le carenze strutturali rilevate, in particolare circa lo stato di manutenzione dell'immobile e la presenza di canna fumaria in cemento amianto.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 233746/UOR9 del 6/11/2013, ha comunicato a questo Servizio di aver effettuato sopralluogo in data 21/10/2013 presso la struttura in oggetto per la verifica dell'avvenuta eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari riscontrati con verbale di accertamento n. 12/2012 e di aver rilevato quanto segue:

- "sono stati risolti gli inconvenienti relativi allo stato di manutenzione dell'immobile;
- in merito all'avvenuta rimozione della canna fumaria in cemento amianto si precisa che nel corso di sopralluogo non è stato possibile accedere al vano ripostiglio, ove risultava ubicato un "fracassè" dotato di canna fumaria, in quanto risultato chiuso a chiave che non era nella disponibilità dell'utente;
- tuttavia agli atti di questo servizio è presente idonea documentazione che ne certifica l'avvenuta rimozione (All.).

Tanto premesso, letta la nota regionale ed esaminate le controdeduzioni fornite dall'EPASSS, si prende atto che:

- La struttura rientra nei casi previsti dall'art. 29, co. 5 bis della L.R. n. 8/04, pertanto è considerata autorizzata all'esercizio;
- In quanto realizzata in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. n. 13/89 rientra nella deroga prevista al punto A.02- Sezione A- Requisiti Generali R.R. n. 3/05 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra riportato si considerano risolti tutti gli inconvenienti rilevati con verbale di accertamento di violazione n. 12/2012 relativo al sopralluogo del 17.11.2011.”.

Per quanto esposto, si propone di conferire, ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Bari (Ceglie) alla Via Corticelli n. 22, int. 1, gestito dalla Fondazione EPASSS, con sede legale in Via Bitritto n. 104, Bari, con la precisazione che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo”;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA dovrà verificare, entro 30 giorni dalla notifica di questa Determinazione Dirigenziale, l'effettiva rimozione della canna fumaria in cemento amianto, nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.M. 18/9/2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”, relazionando in merito allo scrivente;
- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Accreditamento e

Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Bari(Ceglie) in Via Corticelli n. 22, int. 1, gestito dalla Fondazione EPASSS, con sede legale in Via Bitritto n. 104, Bari, con la precisazione che:

ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- di stabilire che il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA dovrà verificare, entro 30 giorni dalla notifica di questa Determinazione Dirigenziale, l'effettiva rimozione della canna fumaria in cemento amianto, nonché l'osservanza delle disposizioni contenute nel Titolo IV del D.M. 18/9/2002 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private", relazionando in merito allo scrivente;

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Fondazione EPASSS, con sede legale in Via Bitritto n. 104, Bari.
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA;
- al Direttore DSM ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Bari;
- al P.A.T.P. - Ufficio 4, Regione Puglia;
- al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
